REGIONE
ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELETTRONICA DELLA CORRISPONDENZA - MAIL ROOM

CUP **C92H13000010001** CIG **5704281996**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ___ del mese di _____ presso la sede della Regione Abruzzo a ____ in via _____ _____

TRA

la **REGIONE ABRUZZO** (C.F. 80003170661), rappresentata nel presente atto da _____, nella sua qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale a L'Aquila, via Leonardo da Vinci 6 (nel seguito per brevità anche "Committente");

E

LA SOCIETA' _____, sede legale in ___, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via ___, in persona del legale rappresentante Dott. _____, giusti poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "Affidataria");

[In alternativa nel caso di RTI]

IL RTI _____, sede legale in ___, Via ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ ___ con sede legale in ___, Via, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, , iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con

rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____ (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Affidataria")

PREMESSO

a) che la Regione Abruzzo, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 588 del 12.08.2013 e della Determinazione n. _____ del _____, a valere sulle risorse del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 linea di azione VI.1.4.a, ha pubblicato una gara per l'individuazione dei fornitori per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto;

b) la gara è stata esperita attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;

c) che la Società _____ /il RTI _____ è risultata/o aggiudicataria/o della procedura di cui sopra e che la stessa/lo stesso ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi in oggetto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;

d) che l'Affidataria dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

e) che l'Affidataria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

f) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **5704281996**

g) che l'Affidataria, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

h) [inserire in caso di firma digitale] che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico) – non materialmente allegato;
- l'Allegato "B" (Offerta Tecnica dell'Affidataria) – non materialmente allegato;
- l'Allegato "C" (Offerta Economica dell'Affidataria) allegato al Contratto con il numero 1.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato da quanto ivi previsto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, il Committente da un lato e l'Affidataria dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

4. Il Servizio dovrà essere espletato comunque in osservanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nei regolamenti e nelle circolari degli organi competenti attualmente vigenti in quanto applicabili.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione, delle prestazioni dell'Affidataria in favore del Committente relative ai Servizi come meglio definiti nel Capitolato Tecnico. Con la stipula del Contratto, l'Affidataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente a prestare i Servizi di che trattasi, per la durata del presente Contratto.

2. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla “data di inizio attività” indicata nel verbale di avvio dell’esecuzione del servizio.

2. Il Committente potrà concedere, con apposito atto, una proroga del contratto solo per il periodo strettamente necessario alla predisposizione ed aggiudicazione della successiva gara.

3. L’Affidataria, comunque, avrà l'obbligo di continuare il Servizio alle stesse condizioni in atto fino a quando il Committente abbia provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque, non oltre 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del contratto. La continuazione del Servizio è comunque una facoltà del Committente.

ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI DELL’AFFIDATARIA

1. Sono a carico dell’Affidataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’art. 10, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L’Affidataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati.

3. L’Affidataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Affidataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

5. L’Affidataria si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del Contratto;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;

f) comunicare tempestivamente al Committente, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;

h) manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'Affidataria si obbliga inoltre a:

a) consentire al Committente, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

b) rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che saranno impartite dal Committente.

c) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto;

9. L'Affidataria è tenuto a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, trovando applicazione, in tal caso, le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/2006. La comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 7 (sette) giorni dall'intervenuta modifica. La mancata comunicazione entro il suddetto termine, costituisce inadempimento dell'Aggiudicataria e attribuisce al Committente la facoltà di risolvere il contratto, oltre il risarcimento dei danni. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le imprese partecipanti alla associazione temporanea eventualmente costituita.

10. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dall'Affidataria per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Affidataria stessa di comunicare, al Committente il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività e dei servizi affidati.

11.L'Affidataria è direttamente responsabile, nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione del servizio di non imputabili al Committente, delle sanzioni eventualmente comminate al Committente stesso ai sensi delibera CIPE 14/2014 - così come recepite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 22/2014- nonché di tutti eventuali danni conseguenti.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E ALLA CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L'Affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Affidataria si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. L'Affidataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

3. L'Affidataria si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidataria anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Affidataria di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

i) in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ii) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Affidataria negativo per due volte consecutive, il Committente, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

iii) Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Committente pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione

delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidataria o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice). Il Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8. Nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 6 giugno 2012 recante "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici, il servizio oggetto del presente Contratto deve essere prodotto in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La violazione della presente clausola contrattuale comporta l'applicazione delle penali previste al relativo paragrafo del presente Contratto. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte del Committente, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che il Committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- fornire, su richiesta del Committente ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Affidataria o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Affidataria;

- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Affidataria, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Affidataria, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

ARTICOLO 7 - ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. La prestazione dei servizi si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. L'operatività del servizio messo a disposizione dall'Affidataria è sottoposta ad un primo collaudo prima della firma del verbale di consegna per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dall'Affidataria ed approvate dal Committente; tale collaudo verrà effettuato dal Committente, in contraddittorio con l'Affidataria, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo.
4. Il collaudo di cui al precedente comma si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo; tutti gli oneri e le spese del collaudo sono a carico del Affidataria.
5. Nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo o parziale, il Committente provvederà entro 5 giorni dalla data di chiusura del collaudo stesso a fornire, con giudizio motivato, indicazioni scritte sulle mancanze riscontrate e sui gap da colmare. L'Affidataria provvede a eseguire le integrazioni richieste e rendere nuovamente disponibili i sistemi informatici aggiornati per un nuovo collaudo, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle indicazioni scritte. In caso di non rispetto delle tempistiche sopra indicate da parte dell'Affidataria, il Committente provvederà all'applicazione delle penali previste dal presente contratto. Il Committente, a partire dal secondo collaudo con esito negativo o parziale, si riserva la possibilità di risolvere il contratto.
6. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare in corso d'opera, anche senza preavviso, tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni, anche presso i locali dell'Affidataria. I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi previsti nel Capitola tecnico e nell'Offerta tecnica. Tutti gli oneri e le spese sono a carico del Affidataria. I controlli saranno eseguiti in contraddittorio ed in presenza del Responsabile del Servizio

dell'Affidataria o da persona da lui delegata. In particolare i controlli che verranno effettuati riguarderanno:

- la corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase;
- lo stato dei locali e stato dell'archivio;
- il rispetto dei tempi di consegna della documentazione;
- le attrezzature impiegate ed il personale utilizzato.

7. In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti il Committente invierà all'Affidataria formale diffida. I servizi contestati dovranno essere immediatamente eseguiti ed in caso di mancata esecuzione, oltre alla penale, non verrà liquidato il relativo corrispettivo, fatta salva l'ulteriore riserva di risoluzione contrattuale.

8. Su richiesta dell'Affidataria, il Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso dall'Affidataria solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. L'Affidataria si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Contratto, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero secondo i livelli migliorativi indicati in Offerta tecnica.

2. In particolare, l'Affidataria si impegna al rispetto dei parametri di qualità definiti all'interno del Capitolato tecnico, eventualmente integrati con quanto al riguardo espresso nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali stabilite successivamente nel Contratto.

ARTICOLO 9- CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo complessivo per i servizi forniti di cui al presente Contratto per l'intera durata di dello stesso (36 mesi) è pari a € _____ (_____), IVA esclusa, come da offerta economica (allegato n. 1) oltre a € 1500,00 (_____) per oneri di sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, per un totale di € _____ oltre IVA di legge.

2. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidataria, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, all'Affidataria potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto valore fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

3. Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo di esecuzione del servizio senza che l'Aggiudicataria abbia nulla a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

ARTICOLO 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento del servizio avverrà su presentazione di regolari fatture trimestrali posticipate di importo pari 3/36 dell'importo totale di cui al precedente art. 10, oltre iva di legge.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto nonché dovrà essere intestata e spedita al Committente. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, sarà inserito, a cura del Affidataria, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dal Committente nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. A ciascuna richiesta di pagamento dovrà essere allegata una relazione riepilogativa del Servizio reso nell'arco del periodo di competenza, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica se migliorativa e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

4. I corrispettivi saranno corrisposti dal Committente secondo la normativa vigente in materia. Il pagamento, sarà predisposto entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura e sarà effettuato previa attestazione di conformità del Servizio erogato, rilasciato dal Responsabile dell'Affidataria all'uopo individuato nel rispetto del successivo art. 21, alle clausole contrattuali ed al Progetto Tecnico prodotto dall'Aggiudicataria. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo del Committente ovvero via PEC all'indirizzo mail che verrà indicato dal Committente. I predetti corrispettivi dovranno essere accreditati, sul conto corrente n. _____, intestato al Affidataria presso _____, Codice IBAN _____. L'Affidataria dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

5. L'Affidataria ha provveduto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i al Committente in apposita dichiarazione che, seppur non materialmente allegata, forma parte integrante del presente atto.

6. Essendo pagamenti di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, il Committente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

7. Rimane inteso che il Committente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità

dell'Affidataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

8. Il Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

9.L'Affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Affidataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. [solo nel caso di RTI] Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità del Committente per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Affidataria potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto.

12. Qualora l'Affidataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione del Committente da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o con posta certificata.

ARTICOLO 11. CESSIONE DEL CREDITO

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Affidataria nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Affidataria cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Affidataria stessa anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.
3.Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.

ARTICOLO 12 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Affidataria tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo al Committente gli oneri su di essa gravanti ex lege.
2. L'Affidataria dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Affidataria è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Affidataria.

ARTICOLO 13 - PENALI

1. In caso di inosservanza di norme contenute nel presente Contratto e di inadempienze di norme contrattuali, saranno applicate le penali di seguito indicate:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di avvio del Servizio indicato nel verbale di consegna;
- € 50,00 per ogni ritardo (superiore a 50%) nell'espletamento del Servizio rispetto a quanto previsto nell'Offerta Tecnica dell'Affidataria, ovvero di € 100,00 rispetto ai minimi richiesti indicati nel Capitolato Tecnico;
- € 500,00 per ogni giorno di sospensione del servizio (non dipendente dal Committente o da fattori esterni non preventivabili);
- € 200,00 qualora non sia impiegato il personale previsto nell'Offerta Tecnica ovvero non rispetti i requisiti previsti al successivo articolo;
- € 100,00 nel caso di tardiva segnalazione di sostituzione del personale impiegato;
- € 500,00 qualora le attrezzature e/o i locali d'archivio non rispettino i requisiti stabiliti in sede di gara;
- € 200,00 nel caso di errori accertati superiori a 10% in qualsiasi fase del Servizio di cui al punto 3.3 del Capitolato Tecnico;

- 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale (iva ed oneri della sicurezza esclusi) per ogni ulteriore inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Affidataria per iscritto dal Committente; l'Affidataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

3. Nel caso di applicazione delle penali il Committente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

4. Il Committente potrà applicare all'Affidataria penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto e nei limiti di cui all'art. 145, D.P.R. n. 207/2010; l'Affidataria prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso l'Affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

29. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, potrà trovare applicazione l'articolo 16 comma 2, lett. p) del presente Contratto.

ARTICOLO 14 – CAUZIONE E POLIZZA RESPONSABILITA'

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'Affidataria presta cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/00).

3. [nel caso di polizza ridotta al 50%] L'importo di tale cauzione è stato ridotto ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006 in forza di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee in capo all'Affidataria che, seppur non materialmente allegata, forma parte integrante del presente atto.

2. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto. L'Affidataria si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe,

per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

3. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva richiesta di svincolo da parte dell'Affidataria e accettazione da parte del Committente.

4. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.

5. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Affidataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

8. A copertura di eventuali danni prodotti al Committente, al personale del Committente ovvero a terzi o a cose di terzi nell'espletamento dell'attività di appalto, l'Affidataria ha stipulato specifica polizza assicurativa R.C. rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____, con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale non inferiore ad € 1.000.00,00 (unmilione/ 00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

[in alternativa citare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si darà atto che l'Affidataria ha prodotto un'appendice alla stessa, nella quale è esplicitato che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto della SA, precisando che il massimale non è inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00)].

ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA

1. L'Affidataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Affidataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Affidataria sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

5. L'Affidataria potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Affidataria medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26, l'Affidataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Affidataria anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o posta certificata dal Committente per porre fine all'inadempimento, la medesima Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidataria per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidataria con raccomandata A/R o posta certificata, il Contratto nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e/o delle caratteristiche migliorative offerte

dall'Affidataria e/o dei requisiti richiesti per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
d) qualora non vengano rispettati da parte dell'Affidataria i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni e agli standard sociali minimi;
e) nel caso di mancata corresponsione degli emolumenti ai propri dipendenti e/o collaboratori lesivi degli interessi della Committente;
f) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell'effettuazione delle prestazioni;
g) in presenza di comportamento non corretto da parte dei propri dipendenti;
h) a seguito di danneggiamento volontario di cose appartenenti al Committente;
i) a seguito di divulgazione di notizie delle quali si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del capitolato;
j) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
k) nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte, e di interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore;
l) per motivi di pubblico interesse;
m) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
n) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C;
o) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente;
p) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita.

3. Ferme restando le ipotesi di risoluzione di cui sopra, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:

- la mancata disponibilità dei sistemi informatici aggiornati per il secondo collaudo entro i termini stabiliti;

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010;

4. L'Affidataria riconosce fin d'ora il diritto del Committente, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere “ipso iure” il corso dell'intero contratto mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dall’Affidataria medesima. In tal caso all’Affidataria sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidataria con lettera raccomandata A/R o posta certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dallo stesso per il ripristino del servizio, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare al Committente.

ARTICOLO 17 - RECESSO

1. Il Committente ha diritto nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti dell’Affidataria, anche se non gravi,

di recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Affidataria con lettera raccomandata A/R o posta certificata.

3. In tali casi, l’Affidataria ha diritto al pagamento da parte del Committente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l’Affidataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Affidataria;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

5. Il Committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (eseguibile con la Posta Elettronica certificata PEC) all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Affidataria non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. Il Committente potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidataria con lettera raccomandata A/R o con posta certificata, purché tenga indenne lo stesso Affidataria delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO

[da inserire se l'Affidataria non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Affidataria subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[da inserire se l'Affidataria ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. L'Affidataria, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e a quanto in questo Contratto stabilito, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____

_____

2. L'Affidataria è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. L'Affidataria si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la

certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Committente procederà a richiedere all'Affidataria l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

5. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. L'Affidataria dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidataria, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti del Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. L'Affidataria si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. L'Affidataria si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere al Committente entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010. Il Committente, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, il Committente potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8.

11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. In caso di inadempimento da parte del Affidataria agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

13. L'Affidataria dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e ponderererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, l'Affidataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Committente annullerà l'autorizzazione al subappalto.
17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006 dall'art. 48-bis del D.P.R. 662 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
18. Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 19 - TRASPARENZA

1. L'Affidataria espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Affidataria non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Affidataria, con facoltà di il Committente di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DELL'AFFIDATARIA

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dall'Affidataria per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti del Committente, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Affidataria, anche al fine di proporre e definire, in accordo con il Committente le necessarie procedure operative.

2. Il nominativo del Responsabile del Servizio, unitamente ai suoi recapiti, saranno comunicati dall'Affidataria entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

3. Il Responsabile del Servizio dovrà essere reperibile, anche al di fuori dell'orario di lavoro, per le comunicazioni urgenti, da parte del Committente per il controllo dell'andamento del servizio. In caso di assenza o impedimento, l'Affidataria dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto

ARTICOLO 21 - RESPONSABILI DEL COMMITTENTE

1. Il Committente individuerà propri Responsabili incaricati e ne comunicherà i nominativi all'Affidataria entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, specificando per ognuno il ruolo attribuito.

2. I Responsabili incaricati dal Committente svolgeranno le attività di referenza operativa/gestionale, le attività di controllo e verifica nonché cureranno l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e di conformità dello stesso in occasione di ciascun pagamento, come previsto al precedente art. 10.

ARTICOLO 22 - PERSONALE IMPIEGATO

1. II servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguito da personale dell'Affidataria dotato di tesserino di riconoscimento.

2. Il personale impiegato dall'Affidataria dovrà essere conforme a quanto indicato nell'Offerta Tecnica; il personale dovrà comunque essere in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire un soddisfacente espletamento delle attività e deve, inoltre, essere a conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare l'Aggiudicataria deve utilizzare personale adeguatamente formato o con esperienza almeno triennale su servizi analoghi (anche in relazione alla normativa sulla privacy) con riferimento alle specifiche attività di competenza ed in numero sufficiente all'esecuzione di tutti i servizi previsti dal presente Contratto.

3. L'Affidataria comunicherà l'elenco nominativo del personale impiegato al Committente entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, allegando i relativi curricula e specificando per ognuno il ruolo attribuito.

4. L'Affidataria si impegna a comunicare eventuali sostituzioni del personale impiegato entro e non oltre 1 (giorno) dall'evento.

5. Laddove il personale impiegato non dovesse soddisfare i requisiti richiesti o avesse assumere comportamenti non consoni all'ambiente di lavoro, il Committente si riserva la facoltà di richiederne l'immediata sostituzione.
6. Qualora si tratti di Cooperativa Sociale, l'Affidataria si impegna ad assumere tra il personale da adibire al servizio una percentuale di almeno il 30% di persone svantaggiate secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 23 - LOCALI E ATTREZZATURE

1. L'Affidataria si impegna a provvedere all'organizzazione della logistica necessaria per la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. A tale scopo l'Aggiudicataria impiegherà i locali, le attrezzature, il materiale e i mezzi che riterrà necessari ed opportuni per l'espletamento del servizio, nel rispetto, comunque, delle disposizioni che saranno dettate dal Committente.
2. L'Affidataria dichiara che i locali che saranno utilizzati per l'esecuzione del servizio sono ubicati nell'immobile sito a _____, in via _____. Per tali immobile l'Affidataria ha fornito le necessarie certificazioni ovvero :_____(specificare quali nel rispetto del Capitolato Tecnico) che, seppur non materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'Affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Affidataria assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Affidataria, pertanto, si obbliga a manlevare il Committente, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Affidataria assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Affidataria delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Il Committente tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici. La trasmissione dei dati dall'Affidataria al Committente avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. L'Affidataria si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

6. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati, nominato dall'Affidataria per l'esecuzione del presente Contratto entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione, è il referente responsabile ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett g) e 29 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. nei confronti del Committente del trattamento di tutti i dati sensibili di cui viene a conoscenza.

ARTICOLO 27- OBBLIGO DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'Affidataria, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, è obbligata ad assicurare la continuità del Servizio, garantendo i servizi minimi essenziali nel rispetto del Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne contingenti di personale.

2. L'Affidataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare al Committente, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna. Il Committente concorderà comunque con l'Affidataria il piano organizzativo in caso di sciopero e/o assembla sindacale.

3. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore e il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze del Committente, quest' ultima provvederà a svolgere quanto necessario nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'Affidataria inadempiente il maggior onere sostenuto.

4. In ogni caso l'Affidataria non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente .In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Affidataria, il Committente, oltre all'applicazione delle penali di cui al relativo articolo, provvederà a trattenere una somma pari alla quota dell'importo di appalto corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando all'Affidataria la spesa eccedente la quota trattenuta, salva ogni altra ragione od azione. Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a 7 (sette) giorni, il Committente avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto. In tal caso il Committente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidataria per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ARTICOLO 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Affidataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidataria con raccomandata A/R o posta certificata, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidataria con raccomandata A/R o posta certificata nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. L'Affidataria è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. L'Affidataria, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

6. L'Affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di L'Aquila.

7. L'Affidataria si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Affidataria si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge, restando inteso che il Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-

contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Affidataria, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Affidataria mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Affidataria medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

10. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all'Affidataria di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e il Committente avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Affidataria, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a far rispettare dai propri collaboratori per quanto compatibili gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Committente ai sensi del D.P.R. 62/2013, che viene consegnato dal Committente stesso contestualmente alla stipula del presente contratto; la violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di Comportamento costituisce altresì motivo di risoluzione del presente contratto, giusta art. 2 del D.P.R. 62/2013. Quanto espresso vale altresì per il Codice di Comportamento da parte della Regione Abruzzo, che verrà consegnato all'Aggiudicataria non appena disponibile.

ARTICOLO 29 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto della presente gara con le modalità ed entro i termini previsti, il Committente potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

Per la rifusione dei danni e ulteriori costi, la SA potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa incorrere a norma di legge.

ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Affidataria e il Committente, sarà competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti riservandosi, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

L’Aquila, lì _____

IL COMMITTENTE L’AFFIDATARIA

Il sottoscritto _____ , nella qualità di legale rappresentante dell’Affidataria, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Affidataria dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate con riferimento al presente Contratto:

Articolo 3 (Oggetto del Contratto); Articolo 4 (Durata); Articolo 5 (Obbligazioni del Affidataria); Articolo 9 (Corrispettivi); Articolo 10, (Fatturazione e pagamenti); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Cauzione e polizza di responsabilità); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 24 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 26 (Trattamento dei dati personali); Articolo 27 (Obbligo di continuità del servizio); Articolo 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori Clausole risolutive); Articolo 30 (Foro competente); Articolo 31 (Clausola finale).

L'Aquila, lì _____

COMMITTENTE L'AFFIDATARIA